



COMUNE DI CASTELSPINA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE COPIA CONFORME

Codice ente: 1010020521

DELIBERAZIONE N.8 /2017
Trasmessa al C.R.C. con elenco n.
Prot. 0 in data . . .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

Oggetto: Conferma delle tariffe ed aliquote IMU, TASI e Addizionale Comunale IRPEF, già in vigore per il 2016, anche per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette addì **30** del mese di **marzo** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

MUSSI CLAUDIO	SINDACO	Presente
SERRACHIERI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
BOMPANI Giuliano	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
BUZZI Matteo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SALATTA Graziella Maria Clara	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MALVICINO Loredana	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
LAZZARIN Gian Luca	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TESTA RICCARDO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARTELLA MICHELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
DE BLASI Fiorello	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
LIOTTA Giuseppina	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Partecipa all'adunanza il Sig. DR. Stefano VALERII il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Claudio MUSSI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI CASTELSPINA
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

N.8/2017

D.LGS. 267/2000 – ART. 49 COMMA 1 E 2° COME MODIFICATO DAL D.L. 174-2012 PARERI ESPRESI DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA:	
REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE	REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Avv. Stefano VALERII	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Giuseppina SARDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 151, comma 1, il quale dispone che gli enti locali deliberano, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al d.Lgs.n. 118/2011;
- il Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Milleproroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, art. 5 comma 11°, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;
 - Il citato Decreto Legge ha rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 al 31.03.2017, senza necessità di deliberazione dell'esercizio provvisorio giusta la dizione dell'art. 163 del TUEL – D.lvo 267-2000 e ss.mm.ii.
 - la [legge](#) di stabilità 2017, **LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232** – *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*, (GU n.297 del 21-12-2016 GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57);
 - l'art. 5 comma 11 del D.L. 244 del 30.12.2016, a mente del quale: *“11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 e' differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”*.

Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell'art. 1, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 124/2011, contenente la disciplina dell'Imposta Municipale Unica;

Visto che il D.Lgs.n.360 del 28.09.1998 ha istituito l'addizionale comunale IRPEF, che il comma 142 dell'articolo unico della legge 296/2006 (finanziaria 2007) prevede che i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino allo 0,8%;

Rilevato che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Come stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

- a) il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- b) il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015 (con parziale eccezione per la TARI);
- c) il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
- d) i commi 53 e 54 che prevedono la riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998 n.431;
- e) il comma 10 lettera b) che modifica la base imponibile ed i criteri di applicazione dell'agevolazione IMU per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a genitori o figli.

Richiamata la deliberazione C.C. n. 7 del 19.04.2016 con la quale sono state approvate le aliquote IUC per l'anno 2016, con riferimento alle componenti IMU e TASI e anche dell'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale sono state confermate le aliquote TASI ed addizionale comunale all'IRPEF mentre è stata diminuita l'aliquota IMU dal 8‰ al 7,8‰;

Rilevato che, per l'esercizio finanziario 2017, la legge di **stabilità 2016**, ha introdotto con l'art. 1, comma 10, la **riduzione del 50%** della base imponibile per tutte le abitazioni non di lusso (non appartenenti alle categorie A/1 A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti **entro il primo grado** purché siano rispettate determinate condizioni, elencate nel prosieguo del presente atto; tale casistica si affianca agli altri casi di riduzione del 50% per l'imponibile IMU, vale a dire nel caso degli immobili inagibili e di quelli dichiarati di interesse storico e artistico.

Questa norma toglie il potere discrezionale ai Comuni in materia di IMU e comodato e questo può comportare in diversi casi un aggravio per il contribuente.

La **risoluzione del 17/02/2016** del MEF ha chiarito infatti che, alla luce di questa nuova agevolazione prevista per legge, la precedente norma, introdotta dal D.L. 102/2013, **non è più**

applicabile, con l'effetto che i Comuni **non possono più equiparare tali abitazioni alla prima casa**, ma al massimo prevedere aliquote agevolate entro determinati limiti.

Questo significa che il proprietario di un immobile concesso in comodato in un comune che lo aveva equiparato alla prima casa, mentre prima non pagava l'IMU, **adesso la dovrà versare**, anche se calcolata su un imponibile ridotto del 50%.

Riportiamo di seguito le condizioni per beneficiare della nuova agevolazione.

- 1) il contratto deve essere **registrato**;
- 2) il comodante deve possedere **un solo immobile** in Italia;
- 3) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello **stesso comune** in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Si ricorda che la registrazione del contratto di comodato è soggetta, oltre all'imposta di bollo, all'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto

Rilevato che, in conclusione, la proposta di determinazione delle aliquote anno 2017 viene riportata come da tabelle in calce che si vanno a enucleare:

TASI

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,00
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	-----
3	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	2,00
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
5	Terreni Agricoli	esente
6	Aree Fabbricabili	2,00
7	Altri Fabbricati (comprese abitazioni non principali)	2,00
8	Immobili locati percentuale a carico del proprietario 90% percentuale a carico del conduttore 10%	2,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota unica 0,2%

IMU

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,60
2	Immobili ad uso produttivo categoria D	7,60
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	esente
4	Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito	7,60 *
5	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	4,00
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente
7	Terreni agricoli	7,60
8	Aree Fabbricabili	7,60
9	Altri Fabbricati	7,60
10	Immobili Locati	7,60

*Aliquota 7,60% che in caso di contratto registrato paga il 50%.

(*)	<p><u>IMU SU ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO</u> - La legge di stabilità 2016, ha introdotto con l'art. 1, comma 10, la riduzione del 50% della base imponibile per tutte le abitazioni non di lusso (non appartenenti alle categorie A/1 A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti entro il primo grado purché siano rispettate determinate condizioni.</p> <p>Tale casistica si affianca agli altri casi di riduzione del 50% per l'imponibile IMU, vale a dire nel caso degli immobili inagibili e di quelli dichiarati di interesse storico e artistico.</p> <p>Questa norma toglie però il potere discrezionale ai Comuni in materia di IMU e comodato e questo può comportare in diversi casi un aggravio per il contribuente.</p> <p>La risoluzione del 17/02/2016 del MEF ha chiarito infatti che, alla luce di questa nuova agevolazione prevista per legge, la precedente norma, introdotta dal D.L. 102/2013, non è più applicabile, con l'effetto che i Comuni non possono più equiparare tali abitazioni alla prima casa, ma al massimo prevedere aliquote agevolate entro determinati limiti.</p> <p>Questo significa che il proprietario di un immobile concesso in comodato in un comune che lo aveva equiparato alla prima casa, mentre prima non pagava l'IMU, adesso la dovrà versare, anche se calcolata su un imponibile ridotto del 50%.</p> <p>Riportiamo di seguito le condizioni per beneficiare della nuova agevolazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il contratto deve essere registrato; 2) il comodante deve possedere un solo immobile in Italia; 3) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. <p>Si ricorda che la registrazione del contratto di comodato è soggetta, oltre all'imposta di bollo, all'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. La registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell'atto</p>
-----	--

--	--

Preso atto delle indicazioni contenute legge di stabilità anno 2017 (legge n. 232/2016 che prevede, al comma 42°, quanto segue: *“Il comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco. Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.”*;

Ritenuto di mantenere, stante il divieto di legge, inalterate le aliquote TASI, IMU e ADDIRPEF (addizionale comunale all'IRPEF) per l'anno 2017;

Visti i pareri favorevoli resi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 come modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012;

UDITO l'intervento del segretario comunale, in funzione meramente tecnico-giuridica;

SENTITA la relazione del Sindaco pro tempore,

ASCOLTATI gli interventi dei consiglieri comunali;

CHIUSA la discussione, si passa alla parte dispositiva della presente deliberazione

QUINDI

Con votazione resa in forma palese ed avente il seguente risultato:

PRESENTI:	7
VOTANTI:	7
FAVOREVOLI:	7
CONTRARI:	zero
ASTENUTI:	zero

DELIBERA

- 1) Di prendere atto** di quanto previsto dalla legge di stabilità anno 2017 (legge n. 232/2016 che prevede, al comma 42°, quanto segue: *“Il comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI), le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico. Invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), se pure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ha natura tributaria (CCost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco. Inoltre, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell'istituzione di nuovi prelievi tributari.”*
- 2) Di approvare e confermare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto precedente, fatto salvo quanto puntualizzato in premessa, le **medesime aliquote, addizionali e detrazioni** relative a **TASI, addizionale comunale IRPEF, e aliquota relativa all'IMU**, per l'esercizio finanziario 2017 come di seguito dettagliato:

TASI

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	2,00
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	-----
3	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	2,00
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
5	Terreni Agricoli	esente
6	Aree Fabbricabili	2,00
7	Altri Fabbricati (comprese abitazioni non principali)	2,00
8	Immobili locati percentuale a carico del proprietario 90% percentuale a carico del conduttore 10%	2,00

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Aliquota unica 0,2%

IMU

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,60
2	Immobili ad uso produttivo categoria D	7,60
3	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	esente
4	Abitazione principale e relativa pertinenza data in uso gratuito	7,60 *
5	Abitazione principale rientrante nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze	4,00
6	Fabbricati rurali ad uso strumentale	

		esente
7	Terreni agricoli	7,60
8	Aree Fabbricabili	7,60
9	Altri Fabbricati	7,60
10	Immobili Locati	7,60

*Aliquota 7,60% che in caso di contratto registrato paga il 50%.

3) di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, avente il seguente risultato:

PRESENTI: 7
VOTANTI: 7
FAVOREVOLI: 7
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 comma 4° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Sindaco
IL CONSIGLIERE

Claudio MUSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. Stefano VALERII

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, D. Lgs. 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi
- ne è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio con inizio dal 20/04/2017

CASTELSPINA, li **20/04/2017**

Il Segretario Comunale
f.to DR. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, giusta relazione del messo comunale.

CASTELSPINA, li 30.03.2017

Il Segretario Comunale
f.to DR. Stefano VALERII

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Prot. Co.Re.Co. N.ro _____
Controllata senza rilievi nella seduta del _____ come da nota N.ro _____ del
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 , 3° comma, della D. Lgs. 267/2000, il _____
Castelspina , li _____

DR. Stefano VALERII

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio della Sezione Co.Re.Co. con ordinanza istruttoria in data _____ prot. N.ro _____:

- La presente deliberazione è stata ripresa/revocata con deliberazione C.C. N.ro _____ 0 del _____
- sono state prodotte controdeduzioni: atti N.ro _____ del _____.
Estremi ricezione atti richiesti Sezione Co.Re.Co. N.ro _____ del _____.

Esecutiva in data . . . come da nota Co.Re.Co. N.ro _____ del _____.

Annullata per vizi di legittimità con provvedimento Co.Re.Co. N.ro _____ del _____

Visto per copia conforme ad uso amministrativo – Castelspina, li 20/04/2017

Il Segretario Comunale
DR. Stefano VALERII

